

STATUTI di

garanto

Il sindacato del personale delle dogane e
delle guardie di confine

Edizione gennaio 2021

Indice

Statuti	Pagina
I. Denominazione, sede, scopo, responsabilità	2
II. Organizzazione, soci, quote	2
III. Organi del sindacato	4
<i>a) Le sezioni e i loro organi</i>	4
<i>b) La votazione generale</i>	5
<i>c) Il congresso ordinario e straordinario</i>	6
<i>d) L'assemblea dei delegati</i>	8
<i>e) La commissione di gestione</i>	9
<i>f) Il comitato centrale</i>	10
<i>g) Il segretariato</i>	11
IV. Servizi del sindacato	11
<i>a) Il giornale sindacale</i>	11
<i>b) L'assistenza giuridica</i>	12
<i>c) La cassa per i decessi</i>	12
<i>d) Gli archivi centrali</i>	12
<i>e) La fondazione di previdenza per il personale</i>	12
V. Revisione degli statuti	12
VI. Scioglimento	12
VII. Casi non previsti	13
VIII. Disposizioni finali	13

La forma maschile è stata usata per facilitare la lettura e include anche le persone di sesso femminile.

STATUTI

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, RESPONSABILITÀ

Articolo 1 Denominazione

garranto, il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine (di seguito sindacato), è un'associazione organizzata corporativamente e composta da impiegati dell'Amministrazione federale delle dogane.

Articolo 2 Sede

La sede del sindacato si trova al domicilio del segretariato.

Articolo 3 Scopo

¹ Il sindacato si impegna per migliorare la situazione economica, sociale e professionale dei soci e per difendere i loro interessi giuridici.

² La solidarietà tra colleghi è la base dell'attività del sindacato.

³ Il sindacato è indipendente da qualsiasi organizzazione politica e neutrale dal punto di vista confessionale.

Articolo 4 Responsabilità finanziaria

¹ Solo il patrimonio sociale risponde per le passività del sindacato.

² Ogni diritto al patrimonio sociale si estingue con le dimissioni o l'esclusione.

II. ORGANIZZAZIONE, SOCI, QUOTE

Articolo 5 Organizzazione

¹ Il sindacato si suddivide in sezioni la cui estensione geografica è decisa dal comitato centrale d'intesa con i soci interessati.

² Nuove sezioni possono costituirsi solo con il consenso del comitato centrale.

Articolo 6 Diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi sanciti dai presenti statuti sono applicabili per tutti i soci e tutte le sezioni.

Articolo 7 Soci

¹ Il sindacato si compone di soci attivi e di soci pensionati.

² I soci attivi devono far parte della sezione in cui è situato il loro luogo di servizio.

³ I soci che desiderano aderire a un'altra sezione lo devono comunicare in forma scritta al segretariato e alla sezione.

⁴ Al sindacato possono aderire anche persone che gli sono idealmente vicine. I soci che passano a un altro servizio federale o lasciano la Confederazione mantengono lo statuto di socio attivo. Ciò vale anche per il personale del segretariato.

Articolo 8 Ammissione di soci attivi

L'ammissione in una delle sezioni del sindacato avviene su richiesta scritta.

Articolo 9 Ricorsi

I candidati respinti dalle sezioni hanno il diritto di ricorrere presso il comitato centrale che decide in ultima istanza.

Articolo 10 Tessera di legittimazione

¹ Ogni socio riceve una tessera di legittimazione dal segretariato.

² I soci dimissionari o esclusi restituiscono la tessera di legittimazione al segretariato.

³ Qualsiasi uso abusivo della tessera di legittimazione può essere perseguito giuridicamente.

Articolo 11 Trasferimento

Il trasferimento da una sezione a un'altra avviene all'inizio del mese successivo.

Articolo 12 Dimissioni

¹ I soci possono inoltrare le loro dimissioni solo per la fine dell'anno.

² Le dimissioni devono essere trasmesse al comitato di sezione, per lettera raccomandata, al più tardi entro il 30 settembre.

³ I soci che lasciano l'Amministrazione delle dogane prima del pensionamento sono considerati dimissionari al momento della partenza, a meno che non comunichino per iscritto di voler restare affiliati. È fatta riserva dell'articolo 7 capoverso 4.

⁴ Se durante i primi 12 mesi il nuovo affiliato chiede un intervento del sindacato o ne usufruisce, il primo termine di disdetta viene automaticamente prorogato a tre anni oppure si dovranno rimborsare tutte le spese sostenute dal sindacato.

Articolo 13 Soci pensionati

¹ All'atto del pensionamento i soci attivi acquisiscono lo statuto di soci pensionati.

² Il passaggio avviene il mese che segue il pensionamento.

Articolo 14 Esclusione

¹ I soci che nuocciono al sindacato, che violano gli statuti o le decisioni sindacali o che non osservano i loro impegni nei confronti della cassa sindacale possono essere esclusi.

² Solo il comitato centrale ha il diritto di pronunciare l'esclusione.

³ Tutte le proposte di esclusione devono essere sottoposte, debitamente motivate, al comitato centrale che avvia immediatamente la procedura.

⁴ Il comitato centrale, di sua iniziativa, può avviare una procedura d'esclusione se viene a conoscenza di fatti di cui al capoverso 1.

⁵ Il comitato centrale informa l'interessato sui fatti che gli si rimproverano. Quest'ultimo deve avere la possibilità di prendere posizione e di difendersi nella giusta misura. Prima della decisione gli atti vengono trasmessi al comitato di sezione che redige un rapporto finale.

⁶ La decisione del comitato centrale, debitamente motivata, è comunicata per iscritto al socio e alla sezione. La decisione non può essere impugnata.

Articolo 15 Abrogato¹

Articolo 16 Quote

¹ Per coprire le spese del sindacato, i soci attivi pagano una quota mensile alla cassa centrale e alla cassa sezionale, nella quale è compreso l'abbonamento al giornale sindacale.

² La quota da versare alla cassa centrale è fissata dal congresso e dall'assemblea dei delegati.

³ La quota da versare alla cassa sezionale è fissata dalle sezioni.

⁴ La quota è dedotta dal salario dall'Ufficio federale del personale e versata alla cassa centrale. Le sezioni ricevono la loro parte direttamente dalla cassa centrale.

⁵ Le quote dei soci pensionati sono riscosse annualmente dalla cassa centrale. Le sezioni ricevono la loro parte direttamente dalla cassa centrale.

⁶ Con l'approvazione a maggioranza semplice dell'assemblea dei delegati o delle sezioni, il comitato centrale può chiedere il versamento di una quota straordinaria.

Articolo 17 Anno d'esercizio

¹ L'anno d'esercizio si conclude il 31 dicembre.

² A questa data, il comitato centrale e le sezioni chiudono i propri conti.

III. ORGANI DEL SINDACATO

Articolo 18 Organi

Gli organi del sindacato sono:

- a) le sezioni e i loro organi
- b) la votazione generale
- c) il congresso ordinario e straordinario
- d) l'assemblea dei delegati
- e) la commissione di gestione
- f) il comitato centrale
- g) il segretariato.

a) Le sezioni e i loro organi

Articolo 19 Statuti

¹ Ogni sezione stabilisce statuti propri in linea con gli statuti e i regolamenti del sindacato.

² Le modifiche degli statuti sezionali devono essere sottoposte al comitato centrale per approvazione.

Articolo 20 Diritto di voto eleggibilità

Tutti i soci attivi e pensionati hanno diritto di voto e sono eleggibili.

¹ Abrogato durante il 9° congresso ordinario di garaNto del 2.10.2020

Articolo 21 Patrimonio

Ogni sezione è autonoma dal punto di vista finanziario e si assume le proprie spese amministrative.

Articolo 22 Comitato

¹ Ogni sezione elegge un comitato composto di un presidente, un segretario e un cassiere. A seconda dei bisogni, il numero dei membri di questo comitato può essere aumentato.

² Le sezioni designano inoltre almeno due revisori dei conti, che non possono però far parte del comitato.

³ Le elezioni avvengono per alzata di mano, sempre che non sia richiesto lo scrutinio segreto.

⁴ Per essere eletti al primo scrutinio, i candidati devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti o delle schede valide. Le astensioni o le schede bianche sono considerate nulle per il calcolo della maggioranza assoluta. Al secondo scrutinio sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice. A parità di voti decide il sorteggio.

⁵ Il comitato, sotto la direzione del presidente, si suddivide i compiti tenendo adeguatamente conto delle varie categorie di personale.

⁶ La composizione del comitato deve essere comunicata immediatamente al comitato centrale e al segretariato.

Articolo 23 Obblighi

¹ I comitati sezionali e i soci partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi del sindacato.

² I comitati sezionali dirigono gli affari della loro sezione e servono da intermediari tra la sezione e il comitato centrale.

³ I comitati sezionali informano regolarmente il comitato centrale su avvenimenti particolari, di portata generale, concernenti gli scopi del sindacato.

⁴ I presidenti sezionali o i loro sostituti possono partecipare alle sedute aperte del comitato centrale.

Articolo 24 Rapporto annuale

A fine anno ogni sezione redige un rapporto scritto sulla propria attività all'attenzione dell'assemblea dei delegati.

b) La votazione generale

Articolo 25 Votazione generale

Per indire una votazione generale servono

- la maggioranza assoluta del congresso, dell'assemblea dei delegati o
- un quinto dei soci o
- un terzo delle sezioni o
- il comitato centrale.

La votazione generale può essere indetta per

- a) sciogliere il sindacato secondo l'articolo 66 capoverso 4
- b) le decisioni adottate dal congresso, ordinario o straordinario, sempre che si riferiscano agli oggetti menzionati all'articolo 35, capoverso 1, cifre 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
- c) le proposte concernenti la revisione degli statuti.

Articolo 26 Termini

¹ Una richiesta di votazione generale sulle decisioni del congresso deve essere formulata entro un mese dalla pubblicazione delle decisioni. Fa stato la data di pubblicazione.

² Questa restrizione non è applicabile alle decisioni concernenti gli statuti centrali secondo l'articolo 65 lettera b.

³ Il comitato centrale fissa la data della votazione generale entro un mese dal giorno in cui è stata inoltrata una richiesta o dalla pubblicazione del verbale, se la votazione è stata richiesta dal congresso.

⁴ Il comitato centrale trasmette alle sezioni una scheda di voto per ogni socio con la necessaria documentazione, un rapporto esplicativo e le proposte.

Articolo 27 Esecuzione

¹ Le sezioni provvedono all'esecuzione della votazione generale. La procedura è disciplinata in un regolamento separato.

² Il comitato centrale fissa un termine di 14 giorni entro il quale le sezioni procedono alla votazione.

³ I soci rispediscono le schede di voto al comitato sezionale che a sua volta le trasmette alla commissione di gestione del comitato centrale. La procedura è disciplinata in un regolamento separato.

⁴ La commissione di gestione del comitato centrale è incaricata dello spoglio.

⁵ Decide la maggioranza delle schede di voto valide ritornate. A parità di voti la proposta è respinta.

⁶ I risultati sono trasmessi dalla commissione di gestione al comitato centrale, che li pubblica.

c) Il congresso ordinario e straordinario

Articolo 28 Congresso ordinario

¹ Il congresso ordinario si riunisce ogni quattro anni. Il comitato centrale comunica la data il più presto possibile.

² Il congresso ordinario deve essere convocato dal comitato centrale. L'avviso di convocazione deve menzionare l'ordine del giorno e pervenire alle sezioni 6 settimane prima della data stabilita. Va pubblicato nel giornale sindacale.

³ I soci del sindacato possono assistere, a spese loro, ai dibattiti del congresso in veste di uditori.

Articolo 29 Proposte

Le proposte delle sezioni al congresso, le candidature per il comitato centrale e la commissione di gestione devono essere presentate per iscritto al comitato centrale al più tardi 3 mesi prima del congresso. Le proposte devono essere debitamente motivate.

Articolo 30 Diritto di rappresentanza

¹ Ogni sezione ha il diritto di farsi rappresentare al congresso come segue:

- fino a 75 soci: 1 delegato
- da 76 a 150 soci: 2 delegati supplementari

ogni 150 soci supplementari o frazioni, 1 delegato supplementare.

² La rappresentanza delle sezioni è basata sull'effettivo dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente il congresso.

³ I nominativi dei delegati devono essere comunicati al comitato centrale almeno tre settimane prima del congresso.

Articolo 31 Indennità

¹ Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sono a carico della cassa centrale.

² Le sezioni partecipano ai costi per delegato nella misura di un terzo del contributo ordinario versato ogni anno alla cassa centrale.

Articolo 32 Decisioni

¹ Il congresso ordinario può statuire su oggetti che non figurano all'ordine del giorno solo se due terzi dei delegati presenti chiedono di entrare in materia. È fatta riserva del capoverso 2.

² Le proposte di modifica degli statuti, così come quelle di carattere finanziario (aumento delle quote ordinarie dei soci, contributi straordinari, crediti, ecc.), devono figurare all'ordine del giorno.

Articolo 33 Membri del comitato centrale, della commissione di gestione e del segretariato

Al congresso i membri del comitato centrale, della commissione di gestione e del segretariato hanno solo voto consultivo e non possono essere eletti in qualità di delegati.

Articolo 34 Ufficio del giorno

¹ L'ufficio del giorno si compone di un presidente, di un vicepresidente, degli scrutatori e dei segretari del giorno.

² Il presidente del giorno, il vicepresidente del giorno e gli scrutatori vengono scelti tra i delegati. Il presidente del giorno e il vicepresidente del giorno vengono proposti dal comitato centrale.

³ Il presidente del giorno o il vicepresidente del giorno dirige i lavori del congresso. È eleggibile. Il presidente non vota, ma a parità di voti il suo è determinante.

⁴ I segretari del giorno sono designati dal comitato centrale.

⁵ La traduzione viene assicurata dal segretariato.

Articolo 35 Ordine del giorno

¹ Competenze del congresso:

1. nomina degli scrutatori
2. approvazione del verbale del congresso precedente
3. determinazione delle quote dei soci alla cassa centrale
4. modifiche statutarie
5. nomina del presidente centrale
6. nomina degli altri membri del comitato centrale
7. scelta della sezione incaricata di proporre il socio della commissione di gestione da sostituire
8. discussione e decisione sulle proposte delle sezioni e del comitato centrale
9. decisione in merito ai contratti e alle convenzioni con altre associazioni o istituzioni
10. decisione sull'adesione del sindacato ad altre organizzazioni, come pure in merito all'unione o alla fusione con altre organizzazioni
11. decisione sull'eventuale ammissione all'ordine del giorno di proposte presentate dopo il termine d'inoltro (articolo 32, capoverso 1)

² Le trattande devono essere discusse secondo l'ordine del giorno. Eventuali deroghe possono essere decise dal congresso.

Articolo 36 Verbale

¹ I segretari del giorno redigono un verbale con tutti i punti essenziali delle deliberazioni.

² Le proposte e le decisioni devono figurare letteralmente nel verbale.

³ Il verbale, firmato dai segretari e dal presidente del giorno, deve pervenire il più presto possibile al comitato centrale che lo trasmette alle sezioni.

⁴ Le decisioni devono essere pubblicate subito dopo il congresso.

Articolo 37 Libertà di voto

Ogni delegato ha diritto a un voto. Non può ricevere nessun mandato imperativo in merito.

Articolo 38 Elezioni

¹ Le elezioni avvengono per alzata di mano (eccezione cfr. articolo 52 capoverso 1), sempre che non sia richiesto lo scrutinio segreto.

² Per essere eletti al primo scrutinio, i candidati devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti o delle schede valide. Le astensioni o le schede bianche sono considerate nulle per il calcolo della maggioranza assoluta. Al secondo scrutinio, sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice. A parità di voti decide il sorteggio.

Articolo 39 Votazioni

¹ Dopo la chiusura dei dibattiti, il presidente comunica come intende procedere alla votazione. Il congresso può decidere un'eventuale modifica. Le proposte in votazione devono essere presentate almeno in due lingue ufficiali.

² Vengono accettate le proposte che ottengono la maggioranza dei voti dei delegati presenti. Il presidente, che normalmente non vota, decide in caso di parità di voti.

³ A parità di voti le proposte di modifica degli statuti sono respinte.

Articolo 40 Congresso straordinario

¹ Un quinto dei soci aventi diritto di voto, un terzo delle sezioni, il congresso o il comitato centrale hanno il diritto di richiedere la convocazione di un congresso straordinario.

² Il luogo e la data sono fissati dal comitato centrale.

³ Il comitato centrale convoca il congresso almeno un mese prima, comunicando nel contempo la lista delle trattande.

Articolo 41 Competenze

¹ Il congresso straordinario è competente per deliberare gli oggetti menzionati all'articolo 35 capoverso 1 cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11.

² Il termine per l'invio delle proposte delle sezioni al congresso straordinario è fissato dal comitato centrale.

³ Del resto fanno stato le altre disposizioni statutarie concernenti il congresso ordinario.

d) L'assemblea dei delegati

Articolo 42 Assemblea dei delegati

¹ L'assemblea dei delegati ha luogo tutti gli anni nel secondo trimestre.

² L'assemblea è diretta dal presidente centrale.

³ Le discussioni e le decisioni vengono riportate in un verbale.

⁴ Il comitato centrale vi partecipa con voto consultivo.

⁵ Se i soci non possono presenziare fisicamente, l'assemblea può avere luogo in forma scritta o tramite una piattaforma elettronica.

Articolo 43 Diritto di rappresentanza

L'assemblea dei delegati è composta dai rappresentanti delle sezioni.

- Fino a 200 soci: 1 delegato.
- Ogni 200 soci supplementari o frazioni: 1 delegato.

Articolo 44 Competenze

1. Approvazione del rapporto d'attività del comitato centrale.
2. Discussione sui conti annuali.
3. Approvazione del rapporto della commissione di gestione e decisione sulle sue proposte.
4. Discussione e decisione sul preventivo dell'anno successivo.
5. Adeguamento della quota al rincaro.
6. Modifica dei regolamenti.
7. Discussione sulle proposte delle sezioni e del comitato centrale e decisione.
8. Discussione sui ricorsi contro l'esclusione di soci.
9. Nomina dei subentranti nel comitato centrale (cfr. articolo 52 capoverso 2).

Articolo 44a Votazioni

¹ Le proposte in votazione devono essere redatte in almeno due lingue ufficiali.

² Le proposte vengono approvate a maggioranza semplice. A parità di voti la proposta è respinta.

Articolo 45 Spese

¹ Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sono a carico della cassa centrale.

² Le sezioni partecipano ai costi per delegato nella misura di un terzo del contributo ordinario versato ogni anno alla cassa centrale.

e) La commissione di gestione

Articolo 46 Composizione

La commissione di gestione si compone di tre membri scelti fra i soci di tre diverse sezioni.

La presidenza all'interno della Commissione è decisa dai membri stessi.

Articolo 47 Legislatura

Ogni membro rimane in carica otto anni.

Articolo 48 Competenze

La commissione di gestione verifica sia l'attività del comitato centrale che la gestione della cassa centrale. Esercita il mandato di controllo una volta all'anno e sottopone per approvazione all'assemblea dei delegati il rapporto di attività e i conti.

Articolo 49 Rapporto

Conformemente alla cifra 3 dell'articolo 44 la commissione di gestione deve presentare all'assemblea dei delegati un rapporto scritto sugli accertamenti fatti in merito alla gestione, accompagnato dalle relative proposte.

Articolo 50 Spese

La cassa centrale prende a suo carico tutte le spese risultanti dall'esercizio del mandato della commissione di gestione.

f) Il comitato centrale

Articolo 51 Comitato centrale

¹ Il comitato centrale si compone del presidente, del vicepresidente, del cassiere e di almeno tre segretari. La composizione tiene conto delle diverse categorie di personale. Il segretario centrale prende parte alle sedute del comitato centrale con voto consultivo.

² Il presidente centrale non deve essere obbligatoriamente impiegato presso l'Amministrazione federale delle dogane.

³ Le sezioni annunciano al comitato centrale i loro candidati, inclusi i membri uscenti, tre mesi prima del congresso. Sono eleggibili solo i soci.

Articolo 52 Elezione

¹ Il presidente centrale e i membri del comitato centrale sono eletti a scrutinio segreto. Nei due primi scrutini, è eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta delle schede valide; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.

² Se durante il periodo di nomina insorgono vacanze in seno al comitato centrale, subentra il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti all'ultimo congresso. In sua assenza, l'assemblea dei delegati elegge un subentrante che rimane in carica fino al congresso successivo.

³ Se il presidente centrale si dimette durante il mandato, il vicepresidente assume la presidenza del comitato centrale fino al congresso successivo. La nomina del vicepresidente dirigente è di competenza del comitato centrale.

Articolo 53 Periodo di nomina

¹ Il presidente centrale e i membri del comitato centrale sono eletti per quattro anni. Possono essere rieletti.

² Ad eccezione del presidente centrale, il comitato centrale si autocostruisce.

Articolo 54 Responsabilità

¹ Il comitato centrale è il rappresentante legale del sindacato.

² La firma del presidente centrale o di uno dei vicepresidenti unitamente a quella di un altro membro del comitato centrale vincola il sindacato in modo giuridicamente valido.

Articolo 55 Competenze e obblighi

¹ Il comitato centrale dirige l'attività generale del sindacato. Prende tutte le misure atte a favorirne lo sviluppo e a realizzarne gli scopi.

² Gli spettano le competenze e gli obblighi seguenti:

- a) l'applicazione degli statuti e dei regolamenti del sindacato
- b) l'adozione delle linee direttive per la formazione sindacale
- c) l'esecuzione delle decisioni scaturite dal congresso e dalle votazioni generali
- d) la rappresentanza degli interessi dei soci presso l'Amministrazione federale delle dogane e le autorità federali
- e) l'informazione continua e la consultazione delle sezioni sui temi di portata generale concernenti il sindacato
- f) la nomina dei rappresentanti del sindacato nelle diverse commissioni del sindacato, delle organizzazioni mantello e dell'amministrazione
- g) le relazioni con il segretariato e con altre associazioni.

³ Il comitato centrale e il congresso hanno il diritto di delegare lo studio di questioni importanti a una sezione o a una commissione.

Articolo 56 Competenze finanziarie

¹ Il comitato centrale può effettuare spese non figuranti nel preventivo a condizione che non oltrepassino i fr. 10'000.- per affare.

² La cassa centrale si assume tutte le spese risultanti dall'esercizio del mandato del comitato centrale.

g) Il segretariato

Articolo 57 Segretariato

Il sindacato gestisce un segretariato.

Articolo 58 Obblighi

I compiti, i diritti e gli obblighi del personale del segretariato sono fissati in base ai contratti di impiego e agli elenchi degli obblighi.

IV. SERVIZI DEL SINDACATO

Articolo 59 Servizi

Per raggiungere i propri scopi, il sindacato dispone dei servizi seguenti:

- a) il giornale sindacale
- b) l'assistenza giuridica
- c) gli archivi centrali
- d) la fondazione di previdenza per il personale.

a) Il giornale sindacale

Articolo 60 Giornale

¹ Il sindacato pubblica un giornale che viene distribuito a ogni socio.

² Anche altre persone, fisiche o giuridiche, possono sottoscrivere un abbonamento.

b) L'assistenza giuridica

Articolo 61 Assistenza giuridica

¹ Il sindacato gestisce un'istituzione che assicura assistenza e protezione giuridica a tutti i soci.

² Il funzionamento di questa istituzione è disciplinato da un regolamento specifico.

c) La cassa per i decessi

Articolo 62 Abrogato²

d) Gli archivi centrali

Articolo 63 Archivi centrali

Il comitato centrale gestisce gli archivi centrali per conservare i documenti sindacali. Questi atti vengono consegnati regolarmente all'Archivio sociale svizzero.

e) La fondazione di previdenza per il personale

Articolo 64 Comunità

Il sindacato gestisce con syndicom, il sindacato della comunicazione e dei media, una fondazione di previdenza per il personale. La fondazione ha per scopo la previdenza professionale non obbligatoria per la concessione di indennità di rincarato o di indennità di rincarato complementari alle rendite della cassa pensioni per gli impiegati di syndicom. L'utilizzo dei mezzi finanziari è regolato in una convenzione separata.

V. REVISIONE DEGLI STATUTI

Articolo 65 Revisione degli statuti

La modifica dei presenti statuti può essere decisa:

- a) dal congresso ordinario o straordinario, a condizione che questo oggetto figuri all'ordine del giorno
- b) con una votazione generale.

VI. SCIoglimento

Articolo 66 Scioglimento

¹ La domanda di scioglimento del sindacato, senza sostituzione, può essere dichiarata valevole solo se sostenuta dalla firma di almeno due terzi dei soci.

² La decisione di scioglimento è valida se ottiene la maggioranza dei due terzi del congresso.

² Abrogato durante il 9° congresso ordinario di garaNto del 2.10.2020

³ Il congresso che ha decretato lo scioglimento decide in merito al modo di procedere e all'impiego del patrimonio sociale.

⁴ La domanda di scioglimento del sindacato in seguito alla fusione con un'altra organizzazione può essere presentata dal comitato centrale o dal congresso con la condizione imprescindibile che gli scopi attuali vengano mantenuti e che il patrimonio del sindacato sia utilizzato conformemente agli scopi o sia conservato.

La decisione di scioglimento cresce in giudicato quando la votazione generale decreta la fusione con un'altra organizzazione.

VII. CASI NON PREVISTI

Articolo 67 *Casi non previsti*

I casi non contemplati dai presenti statuti sono di competenza del congresso.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 *Entrata in vigore*

¹ I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea di fusione del 4 dicembre 2001 a Thun e entrano in vigore il 1° gennaio 2002.

² Questi statuti sostituiscono tutte le precedenti disposizioni dell'ASFD e della FSPD.

Articolo 69 *Testo determinante*

Fa stato il testo in lingua tedesca.

Thun, 4 dicembre 2001

Per l'assemblea di fusione

I presidenti del giorno:

Frédéric Borgeat

Karl Strohhammer

I segretari del giorno:

René Fischer

Muriel Marquis

Allschwil, 7 gennaio 2002

Per il comitato centrale

Il presidente centrale:

Arnold Julier

L'incaricato ai processi verbali:

Pascal Zwahlen

Questa edizione tien conto delle seguenti modifiche statutarie:

- art. 8 cpv. 3, 27 cpv. 1+3, 30 cpv. 1, 48 cpv. 1, 51 cpv. 1 (accettate durante il 1° congresso ordinario di garaNto dei 13 e 14 giugno 2002 a Martigny)
- art. 7 cpv. 1+4, 8 cpv. 3, 12 cpv. 3, 13 cpv. 1, 16 cpv. 5, 20 cpv. 2 stralciato, 34 cpv. 2, 35 cpv. 13 stralciato, 57, 58, 59, 64, 68-75 "Disposizioni transitorie" stralciati (accettate durante il 2° congresso ordinario di garaNto dei 17 e 18 giugno 2004 a Thun)
- art. 2, 26 cpv. 1, 31 cpv. 2 (nuovo), 36 cpv. 4 (nuovo), 45 cpv. 2 (nuovo), direttive per i contributi ai/alle partecipanti ai corsi di formazione sindacale di garaNto (accettate durante il 5° congresso ordinario di garaNto dei 10 e 11 giugno 2010 a Thun)
- art. 12, cpv. 3 e art. 12, cpv. 4 (nuovo): accettate durante il 6° congresso ordinario di garaNto dei 14 e 15 giugno 2012 a Thun
- art. 23, cpv 4 (nouvo); modifica art. 51 cpv. 1 e art. 52 cpv. 3; art. 55 cifra 2 (cpv. 1a nuovo): accettate durante il 7° congresso ordinario di garaNto dei 5 e 6 giungo 2014 a Thun
- art. 18 lettera d), art. 25 lettera b), art. 28 cpv 1, art. 35 cpv. 1, art. 41 cpv. 1, art. 42 nuovo, art. 43 nuovo, art. 44 nuovo, art. 44a nuovo, art. 48 nuovo, art. 49, art. 52 cpv. 2, art. 53 cpv. 1, art. 56 stralciati cpv. 2+3 (accettate durante l'8° congresso ordinario di garaNto dei 9 e 10 giugno 2016 a Thun)
- art. 2, art. 3 cpv. 1 e 2, art. 4 cpv. 1, art. 7 cpv. 3 e 4, art. 10 cpv. 2, art. 11, art. 14 cpv. 6, art. 15 abrogato, art. 16 cpv. 2 e 4, art. 18 lettera g), art. 19 cpv. 2, art. 23 cpv. 4, art. 24, art. 25, art. 26 cpv. 1 e 3, art. 34 cpv. 5, art. 42 cpv. 5, art. 47, art. 48, art. 51 cpv. 1 e 3, art. 55 cpv. 2, art. 57, art. 58, art. 62 abrogato, art. 64 (accettate durante il 9° congresso ordinario di garaNto il 2 ottobre 2020 a Berna)